

ACCORDO CON TRANSAZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata "Università"), rappresentata dal Rettore, prof. Antonino Recca, nato a autorizzato a sottoscrivere il presente accordo con deliberazione del Consiglio di amministrazione del

E

la **Provincia di Siracusa** (di seguito denominata "Provincia", c.f., con sede in, rappresentata dal Presidente On . Nicola Bono

E

il **Comune di Siracusa**, (di seguito denominato Comune), c.f., con sede in, in persona del Sindaco, ing. Roberto Visentin.

PREMESSO

- che l'Università ha stipulato con il Comune di Siracusa e la Provincia di Siracusa le sotto elencate vigenti convenzioni e protocolli d'intesa:
- in data 4 settembre 1996, una convenzione per l'istituzione della facoltà di Architettura a Siracusa;
- in data 18 luglio 2000, una convenzione per il consolidamento ed il potenziamento della facoltà di Architettura a Siracusa;
- in data 4 settembre 2001, un protocollo di intesa per l'attivazione a Siracusa, dall'a.a. 2001/2002, dei corsi di laurea di primo livello in Scienze dei beni culturali e in Tecnologie applicate alla conservazione e al restauro dei beni culturali;
- in data 3 aprile 2003, una convenzione, per assicurare continuità ai corsi di laurea di primo livello in Scienze dei beni culturali e in Tecnologie applicate alla conservazione ed al restauro dei beni culturali;
- in data 14 settembre 2005, un atto aggiuntivo alla convenzione del 18 luglio 2000;
- che il mutato quadro normativo (D.M. 270/2004 e successive modifiche ed integrazioni) non consente la prosecuzione dei corsi di laurea attivati con le predette convenzioni;
- che essendo in corso le procedure per l'attivazione di un quarto polo universitario pubblico, coinvolgente le province sud-orientali e centrali dell'Isola, appare opportuno rivedere l'offerta formativa della Facoltà di Architettura, adeguandola alla predetta normativa ed orientandola verso la fase di transizione che porterà all'istituzione del quarto polo universitario pubblico siciliano;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

L'Università, la Provincia e il Comune convengono quanto segue.

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Preso atto delle superiori necessità, l'Università, la Provincia ed il Comune con il presente accordo dichiarano consensualmente, a tutti gli effetti di legge, la risoluzione delle convenzioni indicate in premessa.

Con riferimento ai trasferimenti convenzionali non ancora erogati, la Provincia, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa dell'Università relativa a tutti i corsi di laurea tenuti sino all'anno accademico 2008-2009, si obbliga ad erogare la somma di € 10.268.268,60 sulla base del seguente piano di rientro:

esercizio finanziario	Importo
2010	€ 2.500.000,00
2011	€ 2.500.000,00
2012	€ 2.500.000,00
2013	€ 2.768.268,60

L'importo relativo a ciascun anno finanziario sarà versato all'Università entro il mese di luglio dello stesso anno.

Art. 3

Nelle more della costituzione del quarto polo universitario statale che coinvolga la realtà di Siracusa a partire dall'anno accademico 2011-12, l'Università di Catania si impegna ad attivare a Siracusa nell'anno accademico 2010-11:

- a) il primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile - Architettura) con una numerosità massima fissata in 100 studenti in base alle risorse di docenza e di strutture disponibili secondo i parametri fissati dalla normativa sui requisiti necessari
- b) gli anni dal secondo al quinto del corso di laurea specialistica ad esaurimento in Architettura (classe 4/S - Architettura e ingegneria edile)
- c) il terzo anno del corso di laurea ad esaurimento in *Scienze dei beni culturali* (classe L-1 Beni culturali)
- d) il terzo anno del corso di laurea ad esaurimento in *Tecnologie applicate alla conservazione e al restauro dei beni culturali* (classe L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

Gli studenti dei corsi di laurea ad esaurimento di cui ai punti c) e d) che non dovessero conseguire la laurea entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico 2010/2011, cioè entro il 31 marzo 2012, potranno completarlo sostenendo gli esami mancanti a Catania.

Laddove il quarto polo universitario statale non sia stato costituito in tempo utile per essere operativo a partire dall'anno accademico 2011-12, la presente convenzione è prorogata al fine di assicurare la gestione ed il funzionamento dei corsi di studio di cui ai precedenti punti a) e b) sino a tutto l'anno accademico 2013/2014, alle medesime condizioni di cui ai successivi art.li 5 e 6. Decorso detto termine, le parti si impegnano a rimodulare le condizioni di cui ai suddetti art.li 5 e 6.

ART. 4

Per la gestione e il funzionamento dei corsi di laurea ad esaurimento di cui ai punti c) e d) dell'art. 3, la Provincia si impegna a versare complessivamente € 600.000, di cui € 300.000 entro il 31 ottobre 2010 (oltre alle somme eventualmente ancora dovute a quella data per tali corsi per l'anno accademico 2009/2010) ed € 300.000 entro il 31 Ottobre 2011.

Il Comune si impegna a garantire la disponibilità dei locali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche.

ART. 5

Per la gestione ed il funzionamento del corso di laurea ad esaurimento di cui al punto b) e del corso di laurea di cui al punto a) dell'art. 3, l'Università, la Provincia ed il Comune assumono le seguenti obbligazioni:

- a) l'Università si obbliga a prestare l'attività didattica - scientifica nonché ogni altra attività connessa con lo svolgimento dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti necessari;
- b) la Provincia si obbliga a trasferire all'Università, nella misura e nei termini indicati al successivo art. 6, risorse finanziarie che saranno destinate interamente ed unicamente a sostenere le attività di cui al punto precedente e, in particolare, a integrare le risorse finanziarie che l'Università dovrà destinare alla copertura degli oneri stipendiali dei docenti di ruolo in servizio presso la facoltà di Architettura, delle retribuzioni delle attività didattiche da coprire per supplenza o per contratto, delle spese di funzionamento (pulizia, materiali di consumo, utenze varie) e di manutenzione ordinaria dei locali in uso alla facoltà di Architettura;

ART. 6

Con riferimento al punto b) dell'art. 5, la Provincia si obbliga a corrispondere all'Università di Catania l'importo complessivo di € 1.900.000,00 da versare in due rate uguali: la prima entro il 31 ottobre 2010, la seconda entro il 30 aprile 2011.

L'Università si obbliga a presentare, entro 120 giorni dalla conclusione dell'anno accademico 2010/2011, un conto finale delle spese sostenute nel predetto anno accademico, coperte dal finanziamento versato dalla Provincia. Il conto finale dell'Università potrà essere oggetto di contestazione da parte della Provincia entro 90 giorni dalla trasmissione dello stesso dall'Università alla Provincia, decorsi i quali il conto medesimo è da intendersi integralmente accettato e non più passibile di contestazione.

L'Università di Catania si impegna a restituire alla Provincia le somme da quest'ultima versate e non documentate dall'Università e a destinare le risorse economiche derivanti dalle tasse e dai contributi degli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 3 svolti a Siracusa unicamente al sostegno di tali attività, conformemente ai criteri che presiedono l'assegnazione delle risorse alle varie facoltà dell'ateneo.

ART. 7

In caso di ritardo nella corresponsione all'Università delle somme dovute, decorreranno a carico della Provincia gli interessi moratori pari al tasso di interesse passivo che viene corrisposto dall'Università alla propria banca cassiere. Nessun interesse è dovuto in caso di mancata presentazione del conto finale entro i termini previsti dall'art.6.

ART. 8

La Provincia, compatibilmente con la propria dotazione organica, metterà a disposizione dell'Università personale idoneo a supporto delle attività didattiche e di ricerca della facoltà di Architettura e dei corsi ad esaurimento di cui ai punti c) e d) dell'art. 3, in numero sufficiente a sopperire alle necessità che saranno rappresentate dalle rispettive Facoltà.

ART. 9

Per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, l'Università si impegna a concentrare tutte le attività della facoltà di Architettura presso i locali della ex caserma Abela, concessi all'Università dal Demanio dello Stato in uso perpetuo e già oggetto di interventi di parziale sistemazione e adattamento, lasciando alla disponibilità del Comune tutti i locali finora concessi in uso.

ART. 10

Il Comune di Siracusa prende atto della nota del 2 aprile 2010, prot. n. 24522, trasmessa dal Rettore al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto il rischio sismico del patrimonio edilizio dell'Università di Catania; dichiarano, pertanto, che - per

carenza di risorse economiche destinabili allo scopo – i locali di cui agli artt. 4 e 9 del presente accordo non potranno essere adeguati alla normativa antisismica vigente entro il 31 dicembre 2010.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti rinunciano ad ogni azione e titolo giudiziario connesso alle convenzioni citate in premessa.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollatura e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Il Rettore prof. Antonino Recca

PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA
Il Presidente on. Nicola Bono

PER IL COMUNE DI SIRACUSA
Il Sindaco, ing. Roberto Visentin

Intervento Ministero

AUTENTICA DI FIRME

Io, nella qualità di Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi di Catania, attesto che è stata apposta in mia presenza la firma in calce all'atto che precede e sul margine degli altri fogli dai signori:

- Prof. Antonino Recca, nato a Catania il 17.12.1949;
- On. Nicola Bono, nato a
- Ing. Roberto Visentin, nato a
-